



REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ai sensi del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30/05/2022 n. 115)

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 11.746,68**. Vanno anche calcolati gli assegni di mantenimento, le pensioni, le indennità, i sostegni economici erogati da Enti Locali, i proventi sostitutivi di reddito e i risarcimenti per lucro cessante (es. indennità di disoccupazione o mobilità), la diaria per migranti e ogni altra diversa entrata, compresi i proventi da lavoro irregolare.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tal caso il limite di reddito per l'ammissione è elevato di **€ 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

Al contrario, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità o nei processi, come quelli di separazione o divorzio, in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

DOCUMENTI NECESSARI

- 1) Copia del documento di identità e del codice fiscale, in corso di validità, del richiedente, da cui risulti espressamente la cittadinanza, e dei familiari conviventi anche minori (per i minori è sufficiente la sola copia del codice fiscale);
- 2) Certificato di residenza e stato di famiglia del richiedente;
- 3) Dichiarazione dei redditi o CUD del richiedente e/o dei familiari conviventi o dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi percepiti. In caso di redditi e proventi diversi, i relativi importi devono essere indicati dettagliatamente, in allegato separato.

Si precisa che per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, l'ultima dichiarazione per l'individuazione del reddito è quella per la quale è maturato l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata.

L'attestazione I.S.E.E. non è valida ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per i cittadini extra U.E.

- 4) Certificazione, emessa dell'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine.

Qualora l'Autorità consolare competente dichiari, con provvedimento scritto, di non essere in grado di attestare quanto richiesto o non riscontri la richiesta ricevuta a mezzo racc. a/r o pec, l'istante può produrre copia della richiesta e copia di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai redditi posseduti in Paesi extra U.E., previo invio della richiesta al competente Consolato.